

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-542 del 06/02/2019
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE - Ventasso, Via San Rocco n.49
Proposta	n. PDET-AMB-2019-552 del 05/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 29796/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE" - Ventasso.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n.13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la Deliberazione della Giunta Regionale n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE**", avente sede legale in comune di Reggio Emilia - Largo Gerra n.1 e stabilimento in comune di **Ventasso - Via San Rocco n.49**, località Ligonchio, per l'attività di **distribuzione carburanti per autotrazione**, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/12636 del 02/10/2018 e successive integrazioni acquisite in data 28/01/2019 relativamente alla documentazione di impatto acustico;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, Distretto di Nord, Scandiano - Castelnovo Monti, n. PGRE/15245 del 19/11/2018 per lo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento;

Visto il nulla osta del Comune di Ventasso prot.n. 778/2019, acquisito al protocollo di ARPAE n. PG/19032 del 05/02/2019, relativamente allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE**" ubicato nel comune di **Ventasso - Via San Rocco n.49**, località Ligonchio, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006
	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

- Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico posto all'interno del chiosco gestore.
- Le acque reflue domestiche sono trattate in fossa Imhoff da 1000 litri e filtro anaerobico da 2,67 m³, e scaricate su strati superficiali del terreno (sub-irrigazione).
- Lo schema fognario prevede la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore; al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. A valle dell'impianto sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
5. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

- Oggetto del presente allegato è lo scarico delle acque reflue di dilavamento del piazzale interessato dal traffico veicolare e dal carico/scarico dei carburanti. Lo scarico è di tipo occasionale in concomitanza di precipitazioni atmosferiche e di versamenti accidentali di idrocarburi sul piazzale.
- Le acque di dilavamento ricadenti sulle pavimentazioni delle aree operative poste nel cortile di pertinenza del distributore, per un totale di 60 m² di superficie, eventualmente contaminate da idrocarburi in caso di rovesciamenti accidentali non prevedibili, sono sottoposte a trattamento in n.2 impianti monoblocco con funzione di sedimentazione e separazione oli.
- Il corpo idrico recettore dello scarico è il Torrente Rossendola, affluente in destra idraulica del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico a valle del trattamento in continuo delle acque di dilavamento dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in particolare per i parametri Solidi Sospesi totali, COD e Idrocarburi totali.
2. Il punto individuato per il controllo dello scarico di cui al precedente punto deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
4. Per gli scarichi delle acque di dilavamento dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo, la cui analisi attesti la conformità dello scarico in relazione ai parametri Solidi Sospesi totali, COD e Idrocarburi totali, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
5. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli espurghi della vasca di sedimentazione, dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 - Parte Quarta. Le asportazioni di fango devono essere annotate su apposito registro di carico e scarico vidimato. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di trattamento in continuo, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso un idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
8. Deve essere garantito il deflusso del reflu scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
9. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Agenzia per gli eventuali atti di legge.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che la Ditta rispetta i limiti assoluti diurno e notturno e il valore limite differenziale di immissione.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.